

Rendiconto e revisione contabile in Svizzera – 2a parte

Come già descritto, nei prossimi mesi entrerà in vigore una nuova normativa sulla revisione contabile applicabile a tutte le forme giuridiche del diritto privato (SpA, Srl, cooperative, società in accomandita, associazioni e fondazioni, ecc.).

1. Revisione completa

Dovranno sottoporre la loro contabilità a revisione completa (1) SpA quotate in borsa, (2) società emittenti di obbligazioni per prestiti e (3) società, associazioni e fondazioni che superano per due esercizi consecutivi due dei tre seguenti valori: (i) bilancio complessivo di CHF 10 milioni, (ii) cifra d'affari di CHF 20 milioni e (iii) 50 posti di lavoro a tempo pieno.

Tali imprese dovranno designare quale ufficio di revisione un perito revisore abilitato, le SpA quotate in borsa dovranno scegliere un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale.

L'indipendenza dell'ufficio di revisione, dei suoi dipendenti ed organi con poteri decisionali non dovrà essere compromessa né di fatto né in apparenza. Saranno incompatibili con l'indipendenza in particolare: l'appartenenza all'organo esecutivo, un'altra funzione decisionale in seno all'impresa oggetto della verifica o un rapporto di lavoro con essa; una partecipazione diretta oppure un'importante partecipazione indiretta al capitale sociale o un credito o debito sostanziale nei confronti dell'impresa; una relazione stretta del revisore dirigente con un membro dell'organo esecutivo dell'impresa, un'altra persona con funzione decisionale o un socio importante; la partecipazione all'attività contabile e la prestazione di altri servizi che comportino il rischio di dover verificare propri lavori quale ufficio di revisione; l'assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica; la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse dell'ufficio di revisione al risultato della verifica; l'accettazione di regali di valore o di vantaggi particolari.

L'ufficio di revisione verificherà se: il conto annuale ed eventualmente il conto di gruppo siano conformi alle disposizioni legali, allo statuto e alla normativa tecnica prescelta; la proposta dell'organo esecutivo all'assemblea generale sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio sia conforme alle disposizioni legali e allo statuto; e esista un sistema di controllo interno. La gestione dell'organo esecutivo dell'impresa non sarà oggetto della verifica.

L'ufficio di revisione presenterà all'organo esecutivo una relazione completa con le sue constatazioni circa il rendiconto ed il sistema di controllo interno, e all'assemblea generale una relazione riassuntiva sul risultato della revisione, che dovrà contenere una raccomandazione circa l'approvazione, con o senza riserve, del conto annuale e del conto di gruppo oppure circa il loro rinvio all'organo esecutivo. Qualora dovesse accertare violazioni della legge, dello statuto o del regolamento d'organizzazione, l'ufficio di revisione ne informerà per scritto l'organo esecutivo e, nel caso si tratti di violazioni essenziali o, nonostante il suo avviso, l'organo esecutivo non adotti misure adeguate, l'assemblea generale. Nel caso l'impresa fosse manifestamente oberata di debiti, l'ufficio di revisione avviserà il giudice qualora l'organo esecutivo ometta di farlo.

2. Revisione limitata (cosiddetto *review*)

La revisione del conto annuale delle piccole e medie imprese sarà soltanto limitata.

Dovrà essere eseguita da un revisore abilitato, ma con requisiti d'esperienza meno elevati.

Anche in questo caso l'ufficio di revisione dovrà essere indipendente, ma potrà partecipare all'attività contabile e fornire altri servizi all'impresa da verificare. Se rischierà di dover verificare il proprio operato, adotterà misure a livello organizzativo e di personale che garantiscano una verifica affidabile.

L'ufficio di revisione verificherà se vi siano fatti dai quali si deve dedurre che: il conto annuale non sia conforme alle disposizioni legali e allo statuto; la proposta dell'organo esecutivo all'assemblea generale sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio non sia conforme alle disposizioni legali e allo statuto. La verifica si limiterà a interrogazioni, ad atti di verifica analitici e ad adeguate verifiche di dettaglio. La gestione dell'organo esecutivo non sarà oggetto della verifica.

L'ufficio di revisione presenterà all'assemblea generale una relazione riassuntiva sul risultato della revisione, che contiene un cenno alla natura limitata della revisione e, se del caso, sulla partecipazione all'attività contabile e su altri servizi forniti per l'impresa da verificare. Nel caso l'impresa fosse manifestamente oberata di debiti, l'ufficio di revisione avviserà il giudice qualora l'organo esecutivo ometta di farlo.

3. Nessuna revisione

Imprese con una media annua di posti di lavoro a tempo pieno non superiore a 10, potranno rinunciare a qualsiasi revisione con il consenso di tutti i soci.

calderan@altenburger.ch